



COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**"APPENDICE AL REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"**

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE
DI RECLUTAMENTO SPECIALE
TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX
ART. 20 D.LGS. N. 75/2017 E S.M.I E
DELLA L.R. 27/2016**

Approvato con Delibera della Giunta Municipale
n. 84 del 22.11.2018



COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

* * * *

"APPENDICE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 D.LGS. N. 75/2017 E S.M.I E DELLA L.R. 27/2016

Art. 1

STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO

Il Comune di Acquaviva Platani nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e risorse disponibili, procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

Art. 2

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate con provvedimento dell'organo esecutivo, per la copertura a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A), B) e C), sono composte, tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque da esperti di acclarata competenza nelle materie oggetto del concorso o in materia di personale.
2. Almeno un componente deve essere di sesso femminile ai sensi dell'art. 57 c. 1 lett. a) del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165.
Gli esperti sono: Il Segretario Comunale del Comune di Acquaviva Platani nella qualità di Presidente e da altri soggetti estranei all'amministrazione, individuati tra dipendenti di altre amministrazioni, docenti e professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua straniera, ove necessario.
3. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai competenti uffici dell'Ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente di ruolo, nominato contestualmente alla Commissione, appartenenti categoria non inferiore alla C.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura degli uffici dell'Ente sotto la responsabilità del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale.

Art. 3

STABILIZZAZIONE TRAMITE IL PIANO DI RECLUTAMENTO SPECIALE PREVISTO IN VIA TRANSITORIA PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA A E B

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art.20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 della L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004, 2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Acquaviva Platani ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del Decreto Legislativo 75/2017.
2. Data la natura della selezione non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art.30 del Decreto Legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.
3. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e di una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.
4. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part-time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:
 - a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*
5. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
 - d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).
 - e) iscrizione nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.
 - f) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO NELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA A E B

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3.
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.
4. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 05/04/2005 avente per oggetto "*Criteria per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 Novembre 2004 n.15*", pubblicato sulla GURS parte I^a n. 18 del 29/04/2005.
5. Saranno utilmente inseriti in graduatoria i soggetti risultanti idonei alla prova di idoneità.
6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

STABILIZZAZIONE TRAMITE IL PIANO DI RECLUTAMENTO SPECIALE PREVISTO IN VIA TRANSITORIA PERSONALE DI CATEGORIA C

1. In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie C, avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.
2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore;
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni;
 - f) iscrizione nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. La stabilizzazione avviene con l'inquadramento giuridico ed economico uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31.12.2015 (art. 3, comma 1, L.R. n. 27/2016), per 24 ore settimanali.

Art. 6

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE TRAMITE IL PIANO DI RECLUTAMENTO SPECIALE PREVISTO IN VIA TRANSITORIA RISERVATO AL PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA C

Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 - 40 punti per la prova scritta;
 - 40 punti per la prova orale;
 - 20 punti per i titoli.
2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445.
3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. del 3 Febbraio 1992, come rettificato con D.A. del 19 Ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

<i>Categoria</i>	<i>Titolo di studio</i>	<i>Max punti</i>
I ^a Categoria	Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto	10
II ^a Categoria	Titolo di studio superiore	2
III ^a Categoria	Titoli di servizio	6
IV ^a Categoria	Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami. Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario	2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

a) Titolo di studio richiesto:

- diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni punto superiore a 36/60;

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100.

b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;

c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;

d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;

e) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2;

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti b), c), d) non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

- stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorrepunti 0,060 fino a un massimo di punti 4;
- in categoria immediatamente inferiorepunti 0,030 fino a un massimo di punti 2.

b) Il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

c) I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

ART. 8
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova orale e di almeno 24/40 nella prova scritta.
2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.

ART. 9
PROVE DI ESAME E PROGRAMMA

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
 - *la prova scritta prevede un test a risposta multipla chiusa o aperta/commentata;
 - *la prova orale avrà luogo sulle materie individuate nel bando di concorso e prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Il punteggio massimo attribuibile alle prove è di 80 punti e si considerano superati se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 8 del presente regolamento.
3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.

ART. 10
GRADUATORIA

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, la Commissione predisporre la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove d'esame, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa ai competenti Uffici Comunali i quali predispongono idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta inoltre nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

ART. 11
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni - Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 3 c. 5 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata A.R. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
 - b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata A.R., ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del 21.05.2018
5. L'Ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.
6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. del 21.05.2018.
7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.